

Testo coordinato con modifiche dell'art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 "Misure a sostegno dell'edilizia privata", come modificato in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe 2026), ora convertito nella L. 26/2026, art. 9 c. 2, 2-bis.

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di **quarantotto mesi**:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al **31 dicembre 2025**, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, ovvero ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al **31 dicembre 2025**, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi simili, nonché ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del D.L. n. 76/2020.